

REGOLAMENTO CONSULTA PER LA GESTIONE DI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI ED INABILI

Art. 1

La Consulta per la gestione di servizi a favore degli Anziani ed inabili, istituita ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19/2006 e dell'art. 35 dello Statuto Comunale, è uno degli organi attraverso il quale l'Amministrazione Comunale assicura la gestione sociale dei servizi a favore della popolazione anziana ed inabile.

Essa ha sede presso il Centro Sociale “ Rita Levi Montalcini” sito in via Di Porta Pugliese, 4.

Art. 2

E' considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto il 65° anno di età.

E' considerato inabile chi per sopravvenuta invalidità, non eserciti e non possa proficuamente esercitare alcun tipo di attività lavorativa, con invalidità non inferiore al 75%.

Art. 3

La Consulta per la gestione di servizi a favore degli Anziani ed Inabili è un organo consultivo del Comune per gli interventi riguardanti le politiche socio assistenziali per gli anziani ed inabili, in particolare, per la programmazione gestionale, la vigilanza e la verifica dell'andamento generale dei servizi.

La Consulta ha diritto e potere di iniziativa, consistente nella possibilità di formulare proposte operative direttamente all'Amministrazione Comunale su questioni attinenti gli anziani ed inabili. Può provvedere alla stesura di una relazione, a consuntivo delle azioni svolte, che viene inviata al Comune.

La Consulta fornisce pareri su richiesta del Consiglio Comunale e della Giunta.

Art. 4

Il parere espresso dalla Consulta, su schemi di provvedimento riguardanti i servizi per gli anziani/inabili ha carattere non vincolante. L'Amministrazione Comunale, tuttavia, è tenuta a motivare le ragioni per le quali si è eventualmente discostata dal parere.

Art. 5

La Consulta è composta da:

- n. 3 rappresentanti dei sindacati di categoria esistenti sul territorio;
- n. 6 rappresentanti delle associazioni operanti nel settore delle politiche sociali ed iscritte nell'apposito Albo comunale.

Alla Consulta può partecipare su richiesta del Presidente un assistente sociale del Comune, operante nel settore.

Art. 6

1. I componenti della Consulta sono designati dal Sindaco, competente ai sensi della vigente normativa.
2. La Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale
3. La Consulta è rinnovata entro 6 mesi dall'insediamento del Consiglio comunale
4. La Consulta, convocata dal Sindaco, nella riunione di insediamento è presieduta dal Componente più anziano d'età, elegge a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Art. 7

Non sono eleggibili i consiglieri comunali.

La non iscrizione nelle liste elettorali è causa di ineleggibilità.

Art. 8

Le dimissioni dall'organismo a cui il rappresentante appartiene comportano la decadenza dalla carica.

I membri che risulteranno assenti senza giustificazione a più di tre sedute consecutive potranno essere dichiarati decaduti.

Art. 9

Le dimissioni del componente della Consulta devono essere presentate per iscritto al Presidente della Consulta stessa ed hanno efficacia immediata.

Art. 10

Le convocazioni della Consulta sono fatte dal Presidente, mediante avvisi scritti o nelle forme più opportune, almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la riunione e un solo giorno in caso di urgenza.

Art. 11

Le riunioni della Consulta sono valide se risultano presenti la metà più uno dei componenti.

Il parere della Consulta, se espresso, deve essere riportato nella delibera del Consiglio Comunale o della Giunta.

Art. 12

Le adunanze della Consulta sono di norma pubbliche, salvo particolari sedute in cui si ritiene di dover tenere presenti esigenze di riservatezza.

Il Presidente della Consulta può autorizzare la partecipazione, a singole sedute della Consulta, di esperti dotati di particolari competenze per la trattazione di questioni specifiche.

Art. 13

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Il Presidente è tenuto a porre all'ordine del giorno quegli argomenti la cui discussione è richiesta da almeno 1/3 dei membri.

Art. 14

In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo il componente più anziano di età.

Art. 15

Di tutte le riunioni deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della Consulta.

Il segretario tiene nota dei componenti presenti a ciascuna seduta e degli assenti, prende nota dei pareri espressi dai singoli componenti nella trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, redige i resoconti sommari e, su invito del Presidente, dà lettura dei documenti e delle proposte da comunicarsi alla Consulta.

Art. 16

La Consulta utilizza le attrezzature e i beni forniti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 17

Per quanto non previsto nel presente regolamento, circa la tenuta delle sedute della Consulta, si fa riferimento al regolamento del Centro Sociale Anziani ed, in subordine, del Consiglio Comunale di Manfredonia.

Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 2/08/2016